

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-91 del 12/01/2026
Oggetto	CAMBIO DI TITOLARITA' DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL RIO BARBIGARECCIO AD USO IDROELTTRICO E IRRIGUO IN LOCALITA' CASALE IN COMUNE DI ALBARETO (PR). DITTA: COMUNALIE DI ALBARETO. PRATICA: PRPPA0131
Proposta	n. PDET-AMB-2026-90 del 09/01/2026
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno dodici GENNAIO 2026 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2326/2008 e 1622/2015; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); la d.G.R. 1195/2016;
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la determinazione del Direttore Generale di Arpae 268/2025 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PREMESSO che con det. 5678 del 05/11/2018 è stata assentito al Consorzio Comunalie Parmensi, c.f. 80005230349 il rinnovo della concessione di derivazione da acque superficiali, ai sensi del r.r. 41/2001 in comune di Albareto (PR), località Casale, con destinazione ad uso idroelettrico e irriguo, già concessa con determinazione n. 004926 del 14/04/2005 e successivo rinnovo con

determinazione n.000719 del 24/01/2008, per una portata massima di esercizio pari a l/s 80, portata media pari a l/s 50 per l'uso idroelettrico e che il prelievo per uso irriguo è esercitato nel periodo da giugno a settembre con una portata massima pari a 5,00 l/s per un volume annuo pari a 7.229 mc/anno, con scadenza al 31/12/2035 (codice pratica PRPPA0131);

PRESO ATTO che con istanza registrata con prot..0149416.E del 21/08/2025, Comunalie di Albareto, c.f. 81000180349, ha richiesto il cambio di titolarità della predetta concessione motivato dall'atto di compravendita a seguito dello stato di liquidazione giudiziale del Consorzio Comunalie Parmensi, ai sensi dell'art. 28, r.r. 41/2001;

ACCERTATO che il Consorzio Comunalie Parmensi:

- risulta in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha costituito in data 25/10/2018 un deposito cauzionale pari a 1.247,87 euro di cui può essere disposta la restituzione, non risultando inadempimenti delle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio;

DATO ATTO che la richiedente:

- ha costituito un deposito cauzionale pari a 1.440,28 euro, in data 31/12/2025;

DATO ATTO che:

- in data 14/10/2025 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;
- in data 16/10/2025, la BDNA ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, D.Lgs. 159/2011;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi ad assentire il cambio di titolarità della concessione cod. pratica PRPPA0131;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Comunalie di Albareto, c.f. 81000180349, il cambio di titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale, cod. pratica PRPPA0131.
2. di dare atto che la scadenza della concessione resta fissata al 31 dicembre 2035;
3. di dare atto che in data 31/12/2025, il concessionario ha sottoscritto per accettazione il disciplinare di concessione assunto agli atti con prot. 0232186.E del 31/12/2025, già approvato con la DET-AMB-2018-5678 del 05/11/2018;
4. di dare atto che alla data del presente atto i canoni risultano regolarmente corrisposti;
5. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2026 è pari a 1.454,68 euro, che dovrà essere corrisposto entro la scadenza del 31/03/2026;
6. di dare atto che il deposito cauzionale è stato costituito nella misura di 1.440,28 euro in data 31/12/2025;
7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata e di trasmetterne copia al Servizio Affari Generali della Regione Emilia Romagna comunicando che sussistono i presupposti per la restituzione del deposito cauzionale costituito dal precedente concessionario, Consorzio Comunalie Parmensi, c.f. 80005230349;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
9. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria

ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali e di occupazione di area demaniale rilasciata a Comunalie di Albareto, c.f. 81000180349 (cod. pratica PRPPA0131).

ARTICOLO 1- QUANTITATIVO E MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA

1. Quantità di acqua derivabile per uso idroelettrico con prelievo limitato al periodo da ottobre a maggio: portata massima pari a 80,00 l/s (0,80 mod. massimi) e portata media derivabile pari a 50,00 l/s; qualora la quantità d'acqua derivata risultasse superiore a quella sopra concessa saranno applicati i provvedimenti sanzionatori ex art. 17 del T.U. di Legge n. 1775/1933. Quantità di acqua derivabile per uso irriguo con prelievo limitato al periodo da giugno a settembre: 7.229 mc/anno, pari ad una portata massima di 5,00 l/s (0,05 mod. massimi) sulla base del ricalcolo effettuato con la DGR n.1415/2016.

ARTICOLO 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

1. La risorsa derivata è utilizzata per produrre, con un salto di m 135,90, la potenza nominale di kW 66,62 per uso idroelettrico nel periodo da ottobre a maggio e nel periodo da giugno a settembre per irrigazione di terreni aventi diritto appartenenti alla locale Comunalie e per il vivaio composto da n.4 serre aventi superficie complessiva pari a 1430 mq, utilizzate per la semina in alveoli di polistirolo di piante officinali biologiche. L'energia prodotta dalla centralina idroelettrica sarà impiegata prioritariamente per le necessità del centro di moltiplicazione di piante officinali in Casale d'Albareto, di proprietà del Consorzio istante, costituito da serre per la produzione di piantine biologiche destinate al trapianto in pieno campo; l'uso concreto è quello per forza motrice, illuminazione, raffreddamento e raffrescamento delle serre mediante pompe di calore.

ARTICOLO 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

1. L'opera di presa è ubicata in comune di Albareto (PR) loc. Casale e risale al 1986 e consiste

in una traversa preesistente da sottoporre a semplice manutenzione, canale di adduzione e condotta forzata completamente interrata Ø 229 mm (interna), con tubazione in polietilene Ø 280 mm. (esterna), che è stata collegata ad altra condotta di lunghezza di ulteriori 400 m. La tubazione dello scarico ha un diametro esterno di 60 cm. L'opera di presa è situata in loc. Casale d'Albareto ed insiste alla quota di 736 m s.l.m. sul foglio n.41, mappale n.383 del C.T. del comune di Albareto, proprietà del Demanio dello stato, alle seguenti coordinate UTM-RER: X=557.418Y=921.043.

2. L'occupazione demaniale e le opere dovranno essere conformi agli elaborati tecnici depositati presso il Servizio concedente, elaborati che pur non essendo materialmente allegati alla determinazione di concessione ne costituiscono parte integrante, subordinatamente alle condizioni sotto riportate.

ARTICOLO 4 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante avviso pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni (<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>), pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. Ai sensi della DGR 1792/2016, in caso di opera di presa con installato idoneo dispositivo di misuratori dei volumi derivati, il canone annuo relativo alle concessioni di derivazione d'acqua pubblica destinata ad uso irriguo può essere determinato sulla base del volume d'acqua

prelevato anziché sulla base del volume assentito. Resta fermo che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo minimo del canone stabilito dalla normativa vigente per l'uso irriguo. Quanto versato anticipatamente risultato eccedente rispetto al prelievo annuo misurato e comunicato, sarà imputato a compensazione sui canoni successivi e potrà essere, eventualmente, restituito solo a seguito della cessazione della concessione.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE/FIDEIUSSIONE

1. Il deposito cauzionale costituito, pari a 1.440,28 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2035.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione deve darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6- CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e/o del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 marzo di ogni anno, all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna (PEC: acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it) e al Servizio concedente tramite autenticazione e caricamento sull'apposito Portale Demanio Idrico (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>).

Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Produzione elettrica e portate derivate** – Il concessionario è tenuto a trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno ad ARPAE DT - Servizio Gestione Demanio Idrico, i dati annuali di produzione elettrica, che saranno utilizzati per il controllo dell'effettiva portata media derivata e potranno eventualmente determinare una revisione, anche prima della scadenza del presente atto, della potenza nominale concessa nel caso in cui la serie storica evidenzia una produzione media annuale maggiore del valore rilasciato in concessione. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

3. **Deflusso minimo vitale:** il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale estivo pari a 10 l/s (dal mese di maggio al mese di settembre) e invernale pari a 14 l/s (dal mese di ottobre al mese di aprile). Il DMV viene garantito, in ottemperanza alla prescrizione contenuta all'art. 5 p. 13 del disciplinare di concessione parte integrante della determinazione DET-AMB-2018-5678 del 05/11/2018, mediante bocca a stramazzo appositamente realizzata in sinistra idraulica avente le seguenti dimensioni, larghezza 12 cm e altezza 16 cm. (misura al di sotto del livello di entrata della griglia coanda), misure in grado di garantire il corretto flusso idraulico, prevalente rispetto al prelievo, con una portata di 10 l/s (periodo estivo) e di

14 l/s per il restante periodo dell'anno. La soglia di rilascio è posizionata ad una quota di 16 cm più bassa della soglia di derivazione, in modo tale da garantire prima di tutto il rilascio preferenziale del DMV e che questo possa avvenire anche nei periodi di magra del corso d'acqua.

4. L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone di concessione.

5. **Sospensione del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora la portata del corpo idrico scenda al di sotto del Deflusso Minimo Vitale. Le informazioni relative allo stato idrologico dei corpi idrici nei periodi estivi sono reperibili sul portale di regolazione dei prelievi (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/stato-idrologico-dei-fiumi-e-divieti-di-prelievo/stato-idrologico-dei-fiumi-in-emilia-romagna-regolazione-dei-prelievi>) che utilizza un sistema semaforico che segnala con il colore rosso il divieto di prelievo.

Il concessionario deve comunque sospendere il prelievo in caso di disposizione in tal senso dell'autorità competente.

6. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
7. **Accesso ai luoghi** – Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso all'area demaniale in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare le attività di controllo o monitoraggio istituzionale;
8. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alle opere di prelievo e alla destinazione d'uso dell'acqua,

nonché alla destinazione d'uso e all'estensione dell'area concessa, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

9. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
10. **Spese** - Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti la concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.
11. **Verifica idoneità risorsa** – Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.
12. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
13. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.
14. L'Amministrazione concedente non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammissa sono totale a carico del Concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

ARTICOLO 7 - PRESCRIZIONI IN FASE DI ESERCIZIO, INTERFERENZE CON OPERE E/O

LAVORI IDRAULICI

1. Il concessionario dovrà utilizzare accorgimenti tali da recare minor disturbo possibile alla fauna presente nell'area. Dovrà inoltre preservare ed escludere da qualsiasi tipo di intervento gli habitat eventualmente presenti nell'area oggetto di intervento. Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito. Qualora il corso d'acqua fosse oggetto di lavori od opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale del manufatto, il Concessionario provvederà a propria cura e spesa all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, attenendosi alle modalità ed alle direttive tecniche che il Servizio prescriverà.
2. Nell'area soggetta alla concessione il Concessionario è tenuto a eseguire, in modi e tempi consentiti dal Servizio concedente, i necessari interventi conservativi e in particolare:
 - il controllo e la manutenzione dei manufatti, sia periodicamente, sia al verificarsi delle piene e di ogni altro evento significativo;
 - il taglio e la rimozione dall'ambito fluviale della vegetazione spontanea che dovesse occultare o interferire con l'opera autorizzata, compresa la rimozione dei rami caduti;
 - l'asportazione dall'ambito fluviale di detriti, legname e altri materiali intercettati dai manufatti;
 - la rimozione dei sedimenti fluviali accumulati per effetto dei manufatti, con ricollocazione a valle;
 - la pulizia e il ripristino dell'efficienza dei manufatti per il convogliamento delle acque meteoriche.
3. Servizio concedente si riserva la facoltà di prescrivere nel tempo gli ulteriori interventi di protezione cui dovesse sorgere la necessità per effetto delle opere realizzate, comprese eventuali difese idrauliche anche in zone limitrofe del corso d'acqua soggette all'influenza dei manufatti autorizzati.

4. Il Servizio concedente potrà sorvegliare lo svolgimento dei lavori di manutenzione e prescrivere, in ogni momento, le misure tecniche e le modalità esecutive che riterrà opportune per la miglior tutela del buon regime e della sicurezza del corso d'acqua.
5. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario a richiesta del personale addetto alla vigilanza.
6. Ogni modifica dello stato dei luoghi, alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente approvato dal Servizio concedente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario.

**ARTICOLO 7 - PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL PARERE ESPRESSO DALL'AGENZIA REGIONALE PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE**

1. "In riferimento alla richiesta emarginata, relativa al rilascio di Nulla Osta idraulico al rinnovo della derivazione in oggetto, pervenuta in data 16 dicembre 2016 prot.PC/46637; Visti gli elaborati tecnici allegati; Visto l'esito del sopralluogo effettuato dai tecnici di questo servizio in data 08/02/2017; Visto il T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche ed integrazioni, si esprime NULLA OSTA ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza del Servizio, fatti salvi i diritti di terzi, al rinnovo della concessione per l'utilizzo di acque pubbliche superficiali dal Rio Barbigareccio per uso idroelettrico ed irriguo in loc. Casale del comune di Albareto. Resto inteso che tutte le opere di manutenzione, ordinaria e straordinaria, rivolte al mantenimento dell'efficienza dell'opera di presa sul Rio Barbigareccio nonché su tutte le altre opere facenti parte della concessione saranno a carico del titolare della concessione medesima".

ARTICOLO 8 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 9 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 10 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. L'istanza di cambio di titolarità va presentata tramite portale online (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
2. Il Servizio, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine al richiedente per la costituzione del deposito cauzionale. Tale deposito non va costituito quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.

3. L'autorità competente, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale intestato al nuovo concessionario. Tale deposito non va effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
4. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ARTICOLO 11 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

ARTICOLO 12 - OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di

decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 13 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.
2. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare sull'area demaniale. La concessione non costituisce riconoscimento di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di edilizia, urbanistica e pianificazione territoriale.

In caso di inosservanza della normativa di settore e del disciplinare di concessione si applicano le sanzioni previste dall'art. 17, R.D. 1775/1933 e art. 49 RR 41/2001 comma 1, dall'art. 155, l.r. 3/1999 e dall'art. 21, commi 1 e 4, l.r. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.